

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1843 del 28/03/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31, COMMA 5 - RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA PER USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) LOCALITA' STRADA STATALE. PROCEDIMENTO N. REPPA4933 - SINADOC 17827/2023. TITOLARE: CASALGRANDE PADANA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1911 del 27/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto MARZO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 E 31, COMMA 5 - RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA PER USO **INDUSTRIALE E ANTINCENDIO** DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **CASALGRANDE (RE)** LOCALITA' **STRADA STATALE**. PROCEDIMENTO N. REPPA4933 - SINADOC 17827/2023.

TITOLARE: **CASALGRANDE PADANA SPA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna dalla Società Casalgrande Padana spa, C.F. 01622500369, in data 21/10/2015, prot. n. PG.2015.0773328, volta ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

ESAMINATA la documentazione presentata ad integrazione dell'istanza in oggetto e **PRESO ATTO** della Determinazione DET-AMB-2023-5718 del 02/11/2023, con cui si autorizzava la perforazione di un pozzo in sostituzione di uno malfunzionante, si evince che le opere di prelievo (n. 3 pozzi) sono site in località Strada Statale del Comune di Casalgrande (RE), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 24, mappale 2 e al foglio n. 19, mappale 348 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;

- che, le destinazioni d'uso della risorsa idrica individuata (industriale e antincendio) rientrano nella tipologia di cui alle lett. c) e f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria 6393 del 17/06/2010 oggetto di rinnovo e variante sostanziale;

CONSIDERATO, che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima

direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato.

VALUTATO che, il volume annuo del prelievo richiesto risulta congruo rispetto all'uso a cui la risorsa è destinata;

RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla d.G.R. n. 1060/2023, di procedere al rinnovo della concessione di cui trattasi impartendo condizioni e prescrizioni specificate nel Disciplinare.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le **spese istruttorie**;
- ha versato quanto dovuto per il **canone 2024** e per le annualità pregresse (2012 - 2023);
- ha versato la somma dovuta ad integrazione del **deposito cauzionale**;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica REPPA4933;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa di assentire, salvi i diritti di terzi, alla ditta **Casalgrande Padana spa**, C.F. **01622500369**, con sede in Comune di Casalgrande (RE):

- 1) il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA4933, ai sensi dell'art. 27 e 28, r.r. 41/2001;
 - di stabilire che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2033** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, **art. 7 - Prescrizioni**;
 - di dare atto che l'importo dovuto per l'annualità 2024, quantificato in **€ 2.458,17**, e per le annualità pregresse (2012 - 2023), è stato pagato;
 - di dare atto che la somma ad integrazione del deposito cauzionale, quantificata in **€ 504,17**, è stata versata;

SI DA ATTO che,

1. il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

2. il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
3. il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
4. avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
5. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
di Reggio Emilia
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Casalgrande Padana spa**, C.F. **01622500369** (Procedimento n. REPPA4933).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi: **2 pozzi principali** aventi profondità di 90 m dal p.c., con tubazione di rivestimento del diametro di 200 mm, equipaggiati con n. 2 elettropompe sommerse della potenza rispettivamente di 15,0 kW e 9,0 kW con **portata massima complessiva di 5,0 l/s** e un pozzo esclusivamente di soccorso avente profondità di 110 m dal p.c. con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di 250 mm, equipaggiato con una elettropompa sommersa della potenza di 15,0 kW e una portata massima di 2,5 l/s. Le opere di presa sono site in Comune di Casalgrande (RE), località Strada Statale, su terreno di proprietà del richiedente, censite al foglio n. 19, mappale 348 e al foglio n. 24 mappale 2; coordinate UTM-RER **pozzi principali**: X = 638.102; Y = 937.721 e X = 638.074; Y = 937.966 (tratto filtrante da 85 a 89 m dal p.c.) e **pozzo di soccorso**: X = 638.200; Y = 937.950.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata deve essere utilizzata per l'uso industriale nel lavaggio degli impianti, a servizio del processo produttivo e inglobata nel prodotto. L'acqua alimenta inoltre la rete antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a 5,0 l/s (solo 2 pozzi entrano in funzione contemporaneamente, essendo uno esclusivamente pozzo di soccorso) e nel limite di volume complessivo pari a 150.000 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: **Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali**, codice: **0650ER-DET1-CMSG**, in stato quantitativo scarso.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024 consiste in **€ 2.458,17** del cui versamento è stata data valida attestazione;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#), le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di **€ 2.458,17**, a seguito del versamento ad integrazione di quello già precedentemente versato.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2033**;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il

canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prescrizioni - impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del "Metodo ERA" in "*Repulsione*":

il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";

gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad

una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto a trasmettere i volumi prelevati da ciascun pozzo entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la

rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Mammi Jacopo, C.F. MMMJCP86L18I496L, in qualità di procuratore titolato alla firma degli atti della ditta Casalgrande Padana spa, C.F. 01622500369, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.